

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 2520 Raccolta n. 1770

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione con la denominazione "**FONDAZIONE AGRICOLTURE ONLUS**".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Il logo della Fondazione coincide con la propria denominazione e si caratterizza per la lettera "A" e la lettera "C" della parola "Agricoltura" scritte con carattere maiuscolo, mentre il puntino sulla lettera "i" della stessa parola è rappresentato da un seme stilizzato.

La Fondazione dovrà richiedere il riconoscimento giuridico secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali, con facoltà del Consiglio di Indirizzo di apportare le modifiche al presente statuto che a tal fine saranno ritenute strettamente necessarie e inderogabili.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa è apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Castellana Grotte (BA) alla Via Spirito Santo n. 61.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie operative potranno essere costituiti sul territorio regionale onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - DURATA

La fondazione è costituita senza limiti di durata.

ARTICOLO 4 - VALORI E SCOPI

La Fondazione afferma il rispetto per la dignità umana, la tutela del patrimonio della natura e la promozione dell'agricoltura rispettosa della vita.

Essa propugna idee e valori che mettano un freno all'utilizzo squilibrato delle risorse, all'avidità umana distruttrice del pianeta e alla forme di schiavitù che sono alla base di questi squilibri. Essa vuole affermare una visione olistica del mondo: esseri umani e ambiente, parte di un unico sistema esposto a gravi pericoli, devono vivere in una fertile simbiosi.

La Fondazione promuove l'agricoltura di matrice contadina e la sana alimentazione come modelli di vita. Il rapporto fe-

condo tra uomo e natura e, allo stesso tempo, tra uso delle risorse agricole e salvaguardia del patrimonio ambientale, rappresentano i valori etici e morali posti alla base della Fondazione stessa.

Tali principi portano a considerare i fattori di sviluppo della società su basi profondamente innovative.

La terra e le piante sono beni essenziali per il pianeta. Esse non devono essere contaminate con veleni, pesticidi, diserbanti, fitofarmaci inutili o dannosi, fertilizzanti di sintesi, organismi sottoposti a manipolazioni genetiche o degenerazione delle strutture ormonali. Gli animali devono vivere secondo la normalità dei cicli biologici, oggi negati dalla bio-ingegneria, dall'allevamento massivo, dall'uso insensato di antibiotici e alimenti nocivi, per lo più coltivati attraverso un uso dissennato del terreno e delle risorse idriche. Tutti gli alimenti devono risultare caratterizzati da totale tracciabilità, assicurando identificabilità dei protagonisti e dei processi produttivi e schede tecniche delle procedure usate in ogni fase, in modo da garantire qualità alimentare e virtù salutistiche. Il lavoro deve essere liberato dallo sfruttamento bestiale per diventare fattore di elevazione sociale e culturale ma, allo stesso tempo, deve spingere ogni essere umano a diventare protagonista critico dei processi produttivi in modo da indirizzarli verso obiettivi di giustizia sociale e tutela del patrimonio della natura.

La Fondazione promuove la nutrizione sana come moderno modello di vita e valorizza regimi alimentari, stili di vita, attività di ricerca e approcci clinici aderenti ai valori posti alla base della sua esistenza.

ARTICOLO 5 - LINEE D'AZIONE DELLA FONDAZIONE

Il rapporto equilibrato tra esseri umani e ambiente naturale, promosso essenzialmente attraverso le buone pratiche agricole e la nutrizione salutistica, assegna un valore centrale alla Dieta Mediterranea. Essa, nata migliaia di anni fa nel rapporto di feconde contaminazioni tra le culture di Europa, Africa e Asia, cresciuta con il pensiero di Ippocrate, Platone e Aristotele, messa a dura prova dai tanti conflitti che l'hanno accompagnata nel corso dei millenni, rappresenta il primo e grande modello di nutrizione salutistica. I semi, le piante e il cibo devono tornare alla funzione originaria di beni sociali e l'alimentazione deve riacquisire lo scopo di nutrire i popoli con prodotti sani e salutistici. I contadini, i ricercatori, i gestori degli apparati produttivi del comparto agricolo e forestale e i gestori delle reti del commercio dei beni della terra, devono ottenere sostegno solo se capaci di operare attraverso alti principi etici e processi produttivi dolci. I concetti "sostenibilità" e "basso impatto ambientale" devono essere sostituiti da un modello produttivo a valore ambientale positivo, capace in

pratica di creare anziché distruggere. Le sovrapproduzioni alimentari devono cedere il passo ad un benessere diffuso ispirato da sobrietà, qualità ed equità. Le risorse idriche devono tornare ad essere un bene pubblico al servizio del progresso del genere umano.

La Fondazione valorizza e sostiene le persone che hanno combattuto e combattono per affermare i diritti dei contadini, dei lavoratori sfruttati e delle popolazioni danneggiate dall'agricoltura regressiva.

Tradizione e innovazione possono tracciare nuove strade verso il futuro e vanno appoggiate le idee più innovative per disegnarlo e realizzarlo attraverso una rinata etica della produzione agricola e una nuova consapevolezza sociale. Un uso sapiente e pulito dell'innovazione tecnologica è moderno fattore di giustizia e può contribuire a debellare interessi privati e intrecci corruttivi che minano alle radici la democrazia economica e quella politica.

Innovazione e ricerca debbono essere al centro di un umanesimo nuovo, capace di dare valore alla vita di tutte e tutti, affrancandola dalle sofferenze e dalle ineguaglianze e valorizzandola con opportunità e libertà per tutte e tutti, senza distinzione di razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale e convinzioni politiche o religiose.

La Fondazione combatte con ogni energia i fenomeni neo-coloniali legati al saccheggio dei terreni (land grabbing) come ad esempio nel Continente Africano e afferma il diritto di tutte le popolazioni a coltivare la terra secondo modelli rispettosi della propria storia e della propria cultura. L'omologazione produttiva del capitalismo neo-imperialista, le cui conseguenze negative sacrificano solo inizialmente la parte più povera del pianeta, che viene colpita drammaticamente da fame, carestie e malattie, stanno avendo e avranno conseguenze sconvolgenti su scala globale, come testimoniano le grandi migrazioni di massa di matrice economica.

La produzione alimentare, oltre ad essere fattore di promozione e valorizzazione della vita e strumento di equilibrio degli assetti sociali di dimensione globale, può contribuire a rendere la mente umana ricca di sentimenti pacifici, di voglia di agire per il bene comune, di amore per il prossimo, di curiosità intellettuale e di capacità di agire socialmente e con spirito solidale, pensando al bene del pianeta, al benessere di tutti i corpi viventi che lo popolano.

Il cibo deve tornare ad essere fattore costitutivo di relazioni umane, culture, storie e radici: il corpo umano deve essere rimesso in armonia con le nostre cellule e i nostri batteri, troppo spogliati di memoria biologica e sempre più manipolati senza alcuna coscienza del limite.

Il cibo deve tornare ad essere tempo: delle famiglie, dei microcosmi urbani e rurali, della socialità, della convivia-

lità e dei buoni sentimenti ispirati al valore della umana solidarietà.

La mente, attraverso il cibo salutare, deve essere aiutata a farci vivere bene, in pace con noi stessi e con gli altri essere umani, piccola parte di un mondo fatto di tanti organismi viventi, che l'uomo crede di poter dominare o mutare a suo piacimento, anche quando si rende conto dei danni scatenati da certe pratiche distruttive.

La Fondazione assume l'insieme dei propri scopi e dei mezzi attraverso i quali intende realizzarli, come missione per tutte le persone che in essa si riconoscono: i principi posti alla base della vita della Fondazione rappresentano valori etici e morali che vanno condivisi e praticati con coerenza, nella realtà di ogni giorno.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, amministratrice, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, con l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopo analoghi a quelli della Fondazione medesima: essa potrà, ove lo consideri opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- erogare borse di studio, premi e altri benefici a favore di Persone, associazioni ed enti che realizzino iniziative, studi, ricerche e opere di interesse della Fondazione stessa;
- svolgere attività di formazione, corsi e ogni altra attività culturale mirante a dare valore alla risorsa umana, semprechè tale attività risulti attinente, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- instaurare rapporti con altre Fondazioni aventi scopi e obiettivi analoghi ai propri;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento

dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche nei settori della stampa, dell'editoria, degli audiovisivi e delle reti informatiche e del world wide web;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle ad esse direttamente connesse, così come indicate nel presente articolo.

La Fondazione opera attraverso piani di intervento pluriennali e/o annuali.

Il primo piano di intervento, coincidente con l'avvio delle attività, è determinato, fatte salve le modifiche apportabili in qualsiasi momento dagli Organi della Fondazione stessa, dalle seguenti azioni:

- interventi di sensibilizzazione verso Istituzioni Politiche, Scuole e Università, Centri di Ricerca, Enti, Aziende e Associazioni, Medici, Tecnici e operatori del settore alimentare interessati a confrontarsi con gli scopi e la missione della Fondazione;

- azioni di tutela e valorizzazione del simbolo della Dieta Mediterranea, ovvero l'albero dell'ulivo, valorizzando le specie autoctone selezionate dagli antenati locali, cioè le piante capaci di donare l'olio migliore perché inattaccabili dagli insetti e dalle malattie, anche per effetto delle ottime pratiche agricole adottate secolo dopo secolo;

- la valorizzazione della piramide alimentare di Ancel Keys, per ridare alla Dieta Mediterranea valore di qualità e di civiltà, sottraendola al pericolo di essere snaturata in una moda negatrice delle radici, della storia e del lavoro contadino, che resta l'elemento essenziale di uno stile di vita unico;

- la valorizzazione di produzioni simbolo dell'alimentazione mediterranea attraverso un processo trasformativo che faccia evolvere le logiche di "nicchia" in ricerca di produzioni nutraceutiche su scala globale: l'olio extravergine di oliva, i legumi, i frumenti di eccellenza, la frutta fresca e secca, la verdura fresca (insieme ai prodotti ittici), che rappresentano i pilastri più importanti di un apparato produttivo che deve conoscere profondi cambiamenti;

- la promozione di innovazioni di processi e di prodotti, ricerca di base e ricerca applicata, regole commerciali e meccanismi legislativi, tutte riconcepite al fine di ridare valore ai beni preziosi della terra, al patrimonio della bio-diversità e al lavoro contadino:

- studi e ricerche su frumenti e benessere alimentare (in particolare sulle proprietà dei frumenti antichi del sud-Italia, sulle qualità delle farine integre macinate a pietra, sulle qualità del "lievito madre" e sull'importanza del cosiddetto "pulcino del pane");

- la promozione di azioni e interventi contro l'obesità e le

malattie della "sindrome metabolica";

- la ricerca storica e sociale su figure particolari ed eventi socio-culturali che hanno valorizzato la cultura contadina e il mondo delle campagne.

ARTICOLO 7 - VIGILANZA

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

- dai beni dell'intelletto, della scienza e della ricerca.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

ARTICOLO 9 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della fondazione medesima;

b) Da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) Da quote e contributi ordinari che i Fondatori dovessero mettere a disposizione annualmente per il funzionamento delle attività previste e comunque nella misura utile allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione;

d) Da eventuali contributi occasionali;

e) Da eventuali utili di gestione annuale;

f) Da contributi straordinari erogati dai Fondatori per il perseguimento di specifiche iniziative a deliberarsi;

g) Da liberalità, legati, eredità ed erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

h) Da eventuali proventi derivanti dalle attività svolte anche in forma di quota di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria, così come sancito dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Assumono lo status di "fondatori" i signori

- **TATEO Pietro**, nato a Castellana Grotte (BA) il 20 agosto 1954, codice fiscale TTA PTR 54M20 C134C;
- **FLAU Brigitta**, nata a Essen (Germania) il 20 maggio 1956, codice fiscale FLA BGT 56E60 Z112W;
- **TATEO Ivo**, nato a Putignano (BA) il 23 dicembre 1985, codice fiscale TTA VIO 85T23 H096L;
- **TATEO Carlo**, nato a Putignano (BA) il 18 febbraio 1988, codice fiscale TTA CRL 88B18 H096E;
- **MAELLARO Graziana Laura**, nata a Noci (BA) il 24 agosto 1986, codice fiscale MLL GZN 86M64 F915R.

Possono divenire "fondatori", con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti istituzionali, che contribuiscano al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi del presente statuto.

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo..

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente alle quali fossero invitati

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsto dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non compatibili con i valori etici e morali ispiranti la Fondazione e i principi stabiliti nel presente Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fon-

dazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea;
- il Revisore dei conti.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo, composto da un minimo di tre e un massimo di nove componenti, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 11;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico e, su proposta del Presidente, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina, su proposta del Presidente, il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Presidente o da suo delegato;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dal Presidente o da suo delegato;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 11;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio adotta i propri deliberati, conservati agli atti della Fondazione, con voto palese dichiarato da ciascuno dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Fondazione ma, per ragioni operative, potrà riunirsi in sede diversa. In caso di assenza di uno o più componenti per ragioni di lavoro, salute o vacanze, potrà svolgere la riunione in video-conferenza, semprechè la decisione di merito sia concordata preventivamente da tutti i membri del Consiglio. Il

verbale della riunione svolta in video-conferenza verrà redatto dal Presidente e inviato ai singoli componenti del Consiglio, che una volta letto e approvato, notificheranno al Presidente una copia del verbale definitivo datato, controfirmato e inviato per posta elettronica.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è componente del Consiglio di indirizzo ed è nominato tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione dinanzi a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali, periti e arbitri.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai componenti del Consiglio di indirizzo.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, l'Assemblea dei Partecipanti e il Comitato Scientifico.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente cura la vita amministrativa e gestionale della Fondazione ed è responsabile operativo della stessa. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione della formazione e alla organizzazione delle iniziative, predisponendo mezzi e strumenti per la concreta attuazione;
- dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Indirizzo;
- assicura continuità alla vita della Fondazione: in caso di assenza o impedimento superiore a trenta giorni, è tenuto a nominare un Presidente facente funzioni tra i membri del Consiglio di indirizzo.

Il Presidente dura in carica tre anni e per l'esercizio delle sue funzioni non ha diritto ad alcun compenso, così come i membri del Consiglio di indirizzo e il Revisore dei conti.

ARTICOLO 16 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività. Esso definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività da svolgere.

L'Assemblea Generale è indetta e presieduta dal Presidente della Fondazione e si svolge almeno una volta l'anno.

Le delibere dell'Assemblea vanno assunte con voto qualificato della metà più uno dei Fondatori in prima seduta e a maggioranza semplice, prescindendo dal numero dei presenti, in seconda seduta. I Fondatori, che possono delegare la facoltà di voto ad altro fondatore attraverso delega controfirmata dal Presidente, con atto formalizzato dalla metà più uno dei componenti, potranno richiedere la convocazione dell'Assemblea due volte nell'anno solare, specificando l'ordine del giorno della riunione.

I Fondatori, riuniti in specifica assemblea convocata dal Presidente, procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio d'indirizzo, fermo restando il diritto di nomina di un componente da parte dei Partecipanti.

I Partecipanti, convocati in prima e seconda convocazione dal Presidente in data anche diversa da quella dell'Assemblea dei Fondatori, oltre ad eleggere un componente di pertinenza nel Consiglio di indirizzo, potranno esprimere pareri e avanzare proposte attraverso mozioni di merito e ordini del giorno.

Il Consiglio dovrà accogliere o respingere i pronunciamenti approvati entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito degli stessi agli atti della Fondazione.

ARTICOLO 18 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo su proposta del Presidente.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, è chiamato ad accertare l'osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e dei regolamenti; provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo esprimendo il suo parere mediante apposite relazione sui preventivi e consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Annualmente il Revisore dei Conti riferisce, tramite relazione scritta, sui controlli effettuati.

Il Revisore dei conti può partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di indirizzo.

ARTICOLO 19 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'Ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei pote-

ri di controllo, l'organo di gestione della Fondazione trasmette al Prefetto, entro trenta giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'Ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione di cui all'articolo 25 del codice civile.

ARTICOLO 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Segretario Generale e del Revisore dei Conti.

Il Consiglio di indirizzo ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della fondazione.

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà unanime dei fondatori in quel momento esistenti;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario o per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di indirizzo, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni, costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese

quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità che abbiano ad oggetto diritti disponibili dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la fondazione ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

Firmato da: TATEO Pietro, FLAU Brigitta, TATEO Ivo, TATEO Carlo, MAELLARO Graziana Laura, Loiotile Sara Maria (teste) e Simone Mara Francesca (teste). Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.